**Legenda:** Modulo | Fine processo | Decisione CPPC

* Livello di formazione dopo la scuola dell'obbligo e comprende cicli di formazione generale (ad es. licei) e professionale (ad es. tirocini) che terminano con un diploma di maturità o un attestato federale di capacità

** Si è in presenza di una formazione a tempo pieno se l'istituto di formazione la designa come tale (ad es. studi di medicina, giurisprudenza) o se vengono conseguiti in media almeno 60 punti ECTS all'anno. [N.B.: 1 punto ECTS significa 25-30 ore di impegno; 60 ECTS = 1500-1800 ore di impegno]

# Procedura qualora si intenda applicare un salario inferiore al minimo

Lavoratore minorenne

- sì → Contratto di tirocinio?
  - no → Ai sensi dell'art. 6c lett. c, i **minorenni** sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL. Non sussiste più l'obbligo di notifica.
  - sì → Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 CCL, gli **apprendisti** sono esclusi dal salario minimo. Si applica tuttavia la Convenzione per le persone in formazione.
- no → Apprendi-sta ai sensi della LFPr?
  - sì → Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 CCL, gli **apprendisti** sono esclusi dal salario minimo. Si applica tuttavia la Convenzione per le persone in formazione.
  - no → Allievo livello secondario II/Studente livello terziario (tempo pieno)
    - sì → Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 CCL, gli **allievi del livello secondario II* e gli immatricolati a tempo pieno (livello terziario)**** sono esclusi dal salario minimo.
    - no → Praticante?
      - sì → Praticantato finalizzato al successivo tirocinio?
        - sì → Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 CCL, i **praticanti** sono esclusi dal salario minimo **per un massimo di 12 mesi immediatamente prima di una formazione di base concordata contrattualmente presso lo stesso datore di lavoro**. Non sussiste più alcun obbligo di autorizzazione.
        - no → Il praticante frequenta una scuola professionale riconosciuta[1] (non limitato ai panettieri)?
          - sì → Ai sensi dell'art. 6c lett. d, sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL i **praticanti** che svolgono il tirocinio **finalizzato alla conclusione** di un corso di formazione riconosciuto **(EP e EPS)**, **concordato nel contratto individuale di lavoro**. Non sussiste più l'obbligo di notifica.
          - no → Il salario minimo deve essere rispettato
      - no → Programma statale di reinserimento o promozione
        - sì → Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 CCL, gli collaboratori che partecipano **a programmi di reinserimento o promozione statali o approvati dallo Stato** sono esclusi dal salario minimo.
        - no → A) Ausiliario; B) Rifugiati (permesso B), persone ammesse provvisoriamente (permesso F), persone bisognose di protezione (permesso S) o richiedenti l'asilo (permesso N) che non rientrano in un programma statale di promozione e/o integrazione.; C) Disoccupati di lunga durata (disoccupati da più di 6 mesi con fruizione dell'aiuto sociale) che non rientrano in un programma di formazione, sostegno o integrazione statale o approvato dallo Stato con un obiettivo formativo definito.; D) Casi AI nei programmi AI (interventi tempestivi, misure di integrazione ecc.) senza decisione AI passata in giudicato.; E) Beneficiari AI con decisione AI passata in giudicato.
    - Criteri soddi-sfatti?
      - sì → B) Modulo di richiesta (link).; C) Modulo di richiesta (link).; D) Modulo di richiesta (link).; E) Modulo di richiesta (link).
      - no → Il salario minimo deve essere rispettato

Decisione della CPPC sull'autorizzazione di un salario inferiore al minimo.

[1] Una scuola professionale riconosciuta per un salario inferiore al minimo è fondamentalmente vincolata a un diploma EP o EPS.